

## Ministero dei beni e delle allività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI SERVIZIO I COLLEZIONI MUSEALI Ai Direttori degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale LORO SEDI

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario Generale

Al Direttore Generale del Bilancio

Circolare n. 34/2017

MIBACT-DG-MU SEG\_DIR\_GEN 0006737 22/06/2017 CI. 04.01.07/24

Oggetto: decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

Si porta all'attenzione di tutti gli istituti in indirizzo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 (Suppl. Ordinario n. 20) è stato pubblicato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il cui articolo 22, recante "Disposizioni sul personale e sulla cultura", prevede, al comma 6, che "Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento degli istituti e garantirne l'attivazione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo, che altresì assicura il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura".

Trattasi di una misura molto importante per il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale che il Governo ha inteso adottare al fine di assicurare la piena attuazione della riforma organizzativa avviata con il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 e il D.M. 23 dicembre 2014.

Per effetto della precitata disposizione, ciascun istituto potrà avvalersi, fino al 31 dicembre 2018, di consulenti specializzati ovvero di servizi professionali esterni che supportino il buon andamento e lo svolgimento delle proprie attività (dalla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, alle iniziative di formazione e promozione della ricerca, a progetti di comunicazione e *fund raising*, alla consulenza giuridico – amministrativa o contabile).

Il ricorso alle predette consulenze potrà avvenire in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, per una durata comunque limitata, non superiore a 9 mesi, ed entro i limite massimo di spesa di € 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.





Alla copertura dei relativi oneri provvederà ciascuno istituto a valere sulle risorse disponibili sul proprio bilancio.

Il modello di riferimento, come riferito dall'Ufficio Legislativo con nota del 7 giugno 2017, prot. 17926, è quello della segreteria tecnica, già sperimentato con successo nel caso del Parco archeologico di Pompei (segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto – legge n. 83 el 2014) e replicato, di recente, per i territori colpiti dal sisma del 2016 (segreteria tecnica di progettazione presso il Segretariato Generale, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016).

Tale strumento risponde alla necessità di disporre di professionisti di alta specializzazione, con specifiche competenze tecniche nei settori, in particolare, del marketing e della comunicazione, nonchè in ambito gestionale e curatoriale.

E' opportuno sottolineare che restano invariate le procedure, le modalità e i criteri di conferimento dei suddetti incarichi come delineate dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI) che si ritiene opportuno riassumere brevemente in questa sede, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal decreto-legislativo del 25 maggio 2017, n.75, in vigore dal 22 giugno 2017.

La norma, in particolare, prescrive che le P.A., solo per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.

A tal fine si richiede l'accertamento preliminare di predeterminati presupposti: a) oggetto della prestazione corrispondente alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa; b) impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne; c) temporaneità della prestazione che deve essere altamente qualificata (con divieto di rinnovo e proroga dell'incarico originario solo in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e sempre che i ritardi non siano imputabili al collaboratore); d) preventiva determinazione di durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Per quanto concerne il presupposto soggettivo per l'individuazione del soggetto incaricato (la professionalità), la norma precisa che si possa prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per le attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi ovvero da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e la certificazione dei contratti.

Resta ferma, naturalmente, la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.


Conditio sine qua non è la temporaneità dell'incarico da affidare considerato che la necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione delle attività dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione.

In tale prospettiva si colloca la formulazione della nuova disposizione di cui al comma 6, dell'art 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che prescrive, si ribadisce, che il rapporto di consulenza non possa avere una durata superiore a 9 mesi.

Il presupposto della temporaneità è rafforzato dall'ultimo periodo del comma 6 che individua una forma di responsabilità amministrativa tipizzata a carico del dirigente responsabile, nel caso in cui le PA facciano ricorso a contratti di consulenza per lo svolgimento di funzioni ordinarie ovvero utilizzino i collaboratori come lavoratori subordinati.

Sempre sotto il profilo sanzionatorio, il comma 6 dell'art. 7 richiama quanto previsto dall'art. 36, comma 5-quater, del medesimo decreto –legislativo n. 165 del 2001 che prevede che i contratti







di consulenza e collaborazione posti in essere in violazione dell'art. 7, commi 6 e seguenti, sono nulli e determinano responsabilità erariale.

I dirigenti conferenti sono, inoltre, esposti alle responsabilità previste dall'art. 21 del medesimo decreto legislativo.

L'art. 7 del decreto, dopo aver disciplinato, all'esaminato comma 6, i presupposti per il conferimento degli incarichi e le relative sanzioni in caso di inosservanza, al successivo comma 6-bis impone alle amministrazioni di rendere pubbliche le procedure comparative da seguire per il conferimento.

A riguardo si ricorda come il reclutamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, attraverso la pubblicazione di appositi bandi, che contengano la descrizione dell'incarico professionale, il compenso e la durata dell'incarico, i requisiti di ammissione e di partecipazione alla selezione finalizzata al conferimento dell'incarico (per ciascun profilo dovranno essere riportati i titoli di studio richiesti, gli altri titoli o qualifiche professionali, gli ambiti di competenza e di esperienza), le modalità di svolgimento della selezione e di valutazione delle domande, oltre alle previsioni in materia di trattamento dei dati del personale e l'indicazione del resposnabile unico del procedimento.

I bandi dovranno essere pubblicati sia sul sito internet dell'istituto che sul sito internet del Ministero.

Si segnala come utile modello il bando della Soprintendenza di Pompei, consultabile cliccando sul seguente link: <a href="http://www.pompeiisites.org/allegati/Pompei-avviso-incarichi">http://www.pompeiisites.org/allegati/Pompei-avviso-incarichi</a> 140829011918.pdf.


Nell'ambito delle diverse disposizioni dettate dal legislatore in materia di pubblicità al fine di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, si richiama, in primo luogo, la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relative alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici.

Occorre, poi, far riferimento agli obblighi introdotti dall'art. 15 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 il quale prevede che "le amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi [amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonchè] di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto [di lavoro,] di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato".

A rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 2 della riferita disposizione che subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna all'avvenuta pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento fella funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Sempre il citato comma 2 prevede che "Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la







durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma".

I suddetti obblighi si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Nel quadro normativo così delineato si ritiene opportuno segnalare la circolare n. 27 del 25 maggio 2017 emanata da questa Direzione e avente ad oggetto "Conferimento incarichi di consulenza esterna", in base alla quale la scrivente sta procedendo ad una attenta e puntuale ricognizione dei contratti di consulenza stipulati anteriormente al decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli istituti interessati potranno, dunque, procedere, sulla base delle rispettive esigenze e previa valutazione degli oneri e accertamento della effettiva disponibilità delle risorse necessarie per la copertura dei medesimi, alla redazione e pubblicazione dei bandi e al successivo svolgimento delle procedure di selezione.

In conclusione, si raccomanda a tutti i soggetti destinatari di dedicare la massima attenzione nel dare attuazione alle disposizioni di cui al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il Direttore generale (Arch.\Ugo Sqragni)

MFM/

